

N.sent.

N.R.G.

N.cron.

N.rep.

OGGETTO.....

NOTIF. SENTENZA

NOTIF. APPELLO



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Tribunale di Nocera Inferiore, in persona del Giudice, Dott.ssa Lucia Esposito, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 4760/2021 del R.G.A.C., avente ad oggetto PROMESSA DI PAGAMENTO - RICOGNIZIONE DI DEBITO, pendente

TRA

Parte_1 in persona del Sindaco *pro tempore*, con sede in Roccapiemonte (SA), Piazza Zanardelli, P.IVA n° *P.IVA_1*, rappresentato e difeso dall'Avv. Gaetano Maiorino, C.F. *C.F._1*, giusta delibera della giunta comunale n. 69/2021 del 2/8/2021 e procura alle liti in calce all'atto di citazione e sottoscritta dal Sindaco *pro tempore*, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Nocera Superiore, Corso Matteotti n. 16;

OPPONENTE

E

Controparte_1

[...]

[...] (P.IVA *P.IVA_2*) in persona del Commissario Liquidatore avv. Fabio Siani con sede legale in Cava dei Tirreni in Viale Marconi n. 55, rappresentato e difeso, giusta allegata determina di affidamento incarico n. 02 del 5/1/2021 e procura alle liti, dall'avv. Vincenzo Landolfi (C.F. *CodiceFiscale_2*) presso il cui studio elettivamente domicilia in Cava de' Tirreni al Corso Umberto I n. 337;

OPPOSTO

CONCLUSIONI

Con note sostitutive dell'udienza del 22/1/2026, le parti costituite hanno concluso riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate.

FATTI DI CAUSA E MOTIVI DELLA DECISIONE

Con atto di citazione ritualmente notificato, il [...] Parte_1 proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 948/2021, del Tribunale di Nocera Inferiore, con il quale gli era stato ingiunto il pagamento, in favore del [...]

Controparte_2

[...] , della somma di € 8.923,00, oltre interessi e spese, a titolo di quote consortili.

L'opponente, in via preliminare sollevava l'eccezione di incompetenza del giudice ordinario, deducendo la sussistenza di una clausola compromissoria contenuta nell'art. 63 dello statuto consortile, idonea a devolvere la controversia alla cognizione arbitrale (cd. *exceptio compromissi*). Nel merito, contestava la legittimità del decreto ingiuntivo per carenza dei presupposti di cui all'art. 633 c.p.c., assumendo l'insussistenza di idonea prova scritta del credito e deducendo, altresì, la non debenza delle somme richieste, in ragione della mancata erogazione dei servizi da parte del CP_1.

In data 10/1/2022, si costituiva in giudizio il CP_1 opposto, eccependo, quanto all'eccezione preliminare, l'inapplicabilità della clausola arbitrale al rapporto controverso, sostenendo che essa riguardasse esclusivamente le controversie tra enti consorziati e non anche quelle tra il CP_1 e i singoli enti partecipanti. In via subordinata, ne eccepiva comunque la nullità per contrasto con l'art. 34 del d.lgs. n. 5/2003, in quanto non conforme ai requisiti di imparzialità nella nomina degli arbitri.

Nel merito, l'opposto affermava la piena sussistenza del credito azionato, fondato sulle determinate commissariali di approvazione delle quote consortili e sui bilanci regolarmente approvati e pubblicati, documenti che assumeva dotati di efficacia probatoria e mai impugnati dall'ente opponente nei termini di legge.

Con ordinanza del 29/10/2023, il Giudice rigettava l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo.

Ritenuta la causa matura per la decisione, la stessa veniva riservata in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.

1. Questioni preliminari.

Va esaminata, innanzitutto, l'eccezione preliminare di

incompetenza del Tribunale adito per asserita devoluzione della controversia ad arbitri.

Tale eccezione non può essere accolta. Il dato testuale dell'art. 63 dello statuto, prevede che "tutte le controversie che dovessero insorgere tra gli enti consorziati" siano decise da un collegio arbitrale, con nomina rimessa ai singoli enti e con il terzo arbitro nominato dal Presidente del Tribunale competente per territorio. Tale formulazione, interpretata secondo il suo tenore letterale, delimita l'ambito applicativo della clausola alle sole controversie tra enti consorziati, e non si estende alle controversie tra il **CP_1**, quale autonomo centro di imputazione di rapporti giuridici, e il singolo ente consorziato. Nello stesso senso depone la disciplina della nomina degli arbitri, costruita sul presupposto che parti della lite siano i singoli enti, ma non il **CP_1**. La lettura estensiva proposta dall'opponente non trova dunque adeguato riscontro nel dato statutario e finirebbe per ampliare una deroga alla giurisdizione ordinaria oltre i suoi limiti testuali, in contrasto con il criterio di stretta interpretazione delle clausole compromissorie.

2. Sul merito.

Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, con l'instaurazione del giudizio di opposizione trovano applicazione le regole in tema riparto dell'onere probatorio proprie del giudizio ordinario di cognizione (art. 2697 c.c.), tenuto conto della posizione sostanziale delle parti, per cui il creditore opposto riveste la posizione di attore ai sensi dell'art. 2697, co. 1, c.c., mentre il debitore opponente quella di convenuto ai sensi dell'art. 2697, co. 2, c.c. (*"nel procedimento per ingiunzione per effetto dell'opposizione non si verifica alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti nel giudizio contenzioso, nel senso che il creditore mantiene la veste di attore e l'opponente quella di convenuto; ciò esplica i suoi effetti non solo nell'ambito dell'onere della prova, ma anche in ordine ai poteri e alle preclusioni processuali rispettivamente previsti per ciascuna delle parti"*: così, *ex multis*, Cass. civ., sez. I, n. 22113/2015).

Pertanto, in ossequio ai principi statuiti dalle Sezioni Unite sul riparto dell'onere probatorio in materia di obbligazioni di fonte contrattuale, il creditore opposto è tenuto a fornire la prova della titolarità e dell'esigibilità del credito, potendo limitarsi ad allegare

l'inadempimento del debitore, mentre il debitore opponente è tenuto a provare l'avvenuto adempimento ovvero la non imputabilità dell'inadempimento (cfr. SS.UU. civ. n. 13533/2001: *"il creditore, sia che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte; sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento"*; *"le richiamate esigenze di omogeneità del regime probatorio inducono ad estendere anche all'ipotesi dell'inesatto adempimento il principio della sufficienza dell'allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando anche in tale eventualità sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento"*).

Muovendo da tali principi, occorre verificare se, nel caso di specie, il CP_1 opposto abbia assolto all'onere probatorio su di esso gravante, consistente nella dimostrazione della fonte del credito e della sua esigibilità, e se, per converso, il Pt_1 opponente abbia fornito prova idonea a paralizzare la pretesa, dimostrando l'adempimento ovvero fatti estintivi o impeditivi.

Sotto il profilo della fonte del credito, essa va individuata nel rapporto consortile intercorrente tra le parti, disciplinato dallo statuto del Controparte_1 e dalla normativa regionale di settore, che configura un consorzio obbligatorio tra enti locali. Dalla documentazione in atti emerge che il Pt_1 opponente è pacificamente ente consorziato e, in quanto tale, tenuto a concorrere alle spese di funzionamento dell'ente mediante il pagamento delle quote consortili.

La natura obbligatoria del vincolo consortile e la conseguente insorgenza *ex lege* dell'obbligo contributivo risultano, peraltro, confermate dalla giurisprudenza formatasi su fattispecie del tutto analoghe, secondo cui i Comuni consorziati sono tenuti al pagamento delle quote sino alla definitiva estinzione dell'ente, indipendentemente dalla concreta fruizione del servizio, trattandosi di contributo destinato anche al funzionamento del

CP_1 .

Quanto alla esistenza ed esigibilità del credito, il CP_1 ha prodotto lo statuto consortile, da cui discende l'obbligo di contribuzione; le determine commissariali di fissazione della quota annua pro capite; la determina del Commissario liquidatore di approvazione della situazione patrimoniale al 31.12.2020, cui si collega il riparto delle quote e la documentazione attestante la pubblicazione e trasmissione degli atti.

Tale compendio documentale è idoneo a integrare la prova della pretesa creditoria, alla luce dell'orientamento consolidato secondo cui, in materia di contributi consortili, la fonte dell'obbligo del singolo consorziato è rappresentata dalla deliberazione (o atto equipollente, nel regime di liquidazione) di approvazione del bilancio e del riparto, essendo sufficiente la produzione di tali atti ai fini della dimostrazione del credito.

In particolare, la giurisprudenza di merito e di appello relativa al medesimo CP_1 ha affermato che la delibera del Commissario liquidatore, una volta comunicata all'ente consorziato e non impugnata nei termini, acquista efficacia vincolante, costituendo titolo sufficiente per la riscossione delle quote.

Ne consegue che il CP_1 opposto ha correttamente assolto all'onere probatorio ex art. 2697, co. 1, c.c., avendo dimostrato sia la titolarità del diritto sia la determinazione del *quantum* dovuto dal Pt_1

Passando all'esame della posizione dell'opponente, deve rilevarsi che le difese articolate non risultano idonee a integrare prova contraria ai sensi dell'art. 2697, co. 2, c.c.

In primo luogo, la deduzione relativa alla mancata erogazione del servizio è giuridicamente irrilevante rispetto alla natura della pretesa azionata. Nel caso di specie, non si controverte di corrispettivi per servizi, bensì di quote consortili dovute per la mera partecipazione all'ente, le quali prescindono dall'effettiva fruizione di singole prestazioni. L'obbligo contributivo, infatti, trova la propria causa nel vincolo consortile e nella necessità di sostenere i costi di funzionamento e gestione, e non nella sinallagmaticità di uno specifico rapporto di scambio.

In secondo luogo, le contestazioni relative alla asserita carenza di prova documentale (in particolare, circa la trasmissione degli atti e la presenza degli allegati) risultano generiche e non supportate da elementi concreti idonei a infirmare la documentazione prodotta dall'opposto. A fronte della produzione degli atti

fondamentali (statuto, determine, situazione patrimoniale), l'opponente non ha fornito prova né dell'inesistenza di tali atti, né della loro inefficacia, né della loro tempestiva impugnazione.

Quest'ultimo profilo assume rilievo decisivo, atteso che non risulta, infatti, che il **Pt_1** abbia impugnato le determine commissariali o gli atti di approvazione del bilancio nei termini di legge. In assenza di tale impugnazione, gli atti consortili devono ritenersi validi ed efficaci, con conseguente obbligo dell'ente consorziato di conformarsi agli stessi.

Infine, nessuna prova è stata fornita dall'opponente in ordine all'avvenuto pagamento delle somme richieste o ad altri fatti estintivi dell'obbligazione, sicché deve ritenersi non assolto l'onere probatorio gravante sul debitore.

Ne consegue che l'opposizione è infondata e va rigettata, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto, che deve essere dichiarato esecutivo ai sensi dell'art. 653 c.p.c.

3. Sulle spese di lite.

Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

I compensi sono liquidati nei valori minimi di cui al D.M. n. 55/2014, avuto riguardo alla natura documentale del giudizio, all'assenza di attività istruttoria, nonché alla serialità del contenzioso e al consolidamento della giurisprudenza sulle questioni trattate.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. 4760/2021 del R.G.A.C., avente ad oggetto PROMESSA DI PAGAMENTO - RICOGNIZIONE DI DEBITO, pendente tra il **[...]**

Parte_1 e il **[...]**

Controparte_1

[...], ogni contraria istanza disattesa così provvede:

1. rigetta l'opposizione;
2. conferma il decreto ingiuntivo n. 948/2021 emesso dal Tribunale di Nocera Inferiore in data 9/7/2021, che dichiara esecutivo ai sensi dell'art. 653 c.p.c.;
3. condanna il **Parte_1** al pagamento, in favore del **CP_1** per la gestione integrata di raccolta e

smaltimento dei rifiuti urbani, CP_1 1 in liquidazione, delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi € 2.540,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese generali, nella misura del 15%, oltre IVA e CPA come per legge.

Così deciso in Nocera Inferiore, il 17/04/2026

Il Giudice
Dott.ssa Lucia Esposito